

N. R.G. 8265/2021

**TRIBUNALE di BOLOGNA*****Sezione IV Civile e delle Procedure Concorsuali******Il Giudice Designato - Dott. Fabio Florini***

A) Previa assegnazione allo scrivente della procedura in esame, letto il ricorso ora iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione **n.8265/2021 VOL. (Sovr.)**, depositato in data **7/ 12 /2021** da :

– entrambi residenti a **Bologna** in , – i quali hanno congiuntamente chiesto di essere **ammessi alla Procedura di Sovraindebitamento per Liquidazione dei Beni, ex art. 14/ter Lg. 3/2012** (essendo rappresentati e difesi dall'avv. Pier Paolo Zamboni del Foro di Bologna, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, ivi situato in via Pescherie Vecchie, n.12);

B) Vista la relazione particolareggiata e la successiva integrazione redatte del professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi - dott. Umberto FENATI (iscritto all'ODCEC in Bologna) - allegata al ricorso ;

C) Ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14/ter Lg.3/2012) – come dimostrato documentalmente ed attestato anche dalla relazione del designato OCC – in quanto entrambi i suddetti richiedenti :

a) Sono debitori da qualificare come soggetti sovraindebitati e non fallibili, che non si trovano nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co.2°, lett. a) e b) Lg. 3/2012 (ovvero, non risultano sottoposti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012; non hanno fatto ricorso - nei precedenti 5 anni - ai procedimenti previsti dalla Lg. 3/2012; non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14/bis Lg.3/2012; inoltre hanno fornito documentazione che consente di ricostruirne compiutamente la rispettiva situazione, economica e patrimoniale);

b) Hanno presentato, ai sensi dell'art.14/ter co.5°, tutta la documentazione richiesta, ed in particolare – poiché nel caso in esame i ricorrenti sono coniugi (in regime di comunione dei beni) e conviventi, membri di unico nucleo familiare ove il sovraindebitamento ha avuto origine almeno in parte comune – nulla osta all'applicazione analogica del disposto dell'art.7/bis Lg. 3/12 (sebbene la norma si riferisca letteralmente ad altre fattispecie, quali “piano del consumatore” e “accordo di ristrutturazione” dei debiti), donde l'ammissibilità dell'istanza congiunta qui presentata per la liquidazione dei patrimoni ;

c) Non risultano loro atti di frode ai creditori, negli ultimi cinque anni .

D) Ritenuto che non vi è, allo stato, ragione di fissare alcuna udienza, atteso che per il procedimento in esame (di natura residuale, nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento), la Liquidazione del Patrimonio disciplinata dall'art.14/ter Lg.3/2012 non si prevede un'autonoma fase di “omologazione” – nonostante l'evidente refuso da imputare al Legislatore, contenuto nell'art.14/quinquies) – mentre l'unica attività funzionale a dare corso al provvedimento che ne dispone la “apertura” risulta quella volta alla relativa esecuzione: ciò in quanto sia (da un lato) il rinvio all'art.10 co.6° è viceversa da intendere come diretto a regolare l'eventuale reclamo, e sia (d'altro canto) alla verifica dei presupposti per l'eventuale esdebitazione – la cui indagine va riservata appunto ad un momento successivo – che però interviene solo dopo

l'esito della Liquidazione del patrimonio del Sovraindebitato (v. Trib. Bari 17/5/2021, su "Sito Il Caso.it);

E) Rilevato come, nel descritto contesto "plurisoggettivo", vada poi sottolineata l'esigenza di tenere pur sempre distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore: pertanto, **l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto** – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – **a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente (e di quelli eventualmente da soddisfare "in comune" con altri condebitori), ma senza poter invece destinare il ricavato dalla liquidazione del patrimonio personale di un certo sovraindebitato al pagamento dei creditori individuali di altro ricorrente** (a fronte di una situazione che nel nostro caso vede solo crediti chirografari, **rispettivamente per Eu*64.184,10* in capo al [] e per Eu*29.669,46* in capo alla []**

E) CHE la massa attiva su cui contare finora per l'adempimento degli impegni assunti dai due richiedenti è costituita essenzialmente dai loro redditi di fonte pensionistica, determinando comunque una situazione **non incompatibile con la natura dell'istituto qui azionato** (per tutti, cfr. Trib. Verona 21/12/2018, ove si precisa che <<... il debitore pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri, derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura ...>>, vedila su "Sito Il caso.it", 2019): attualmente, secondo quanto provato in atti, **le entrate al netto – detratte dunque la fiscalità ed i prelievi diretti periodici attribuiti a due creditori** (questi ultimi per la somma di Eu*383* mensili da Guber Banca sulle spettanze del [], e di Eu*199* mensili da Quinto Sistema//FINGEPA su quelle della []) – ammontano **a circa**

Eu*1.535* mensili percepiti dal

ed Eu*800* mensili dalla

G) CHE quanto destinato alla soddisfazione dei bisogni essenziali e del sostentamento della coppia appare correttamente indicato in ricorso – e confermato dall'OCC – nella somma annua di Eu*26.850*, imputabile nei rapporti interni fra i due coniugi (in proporzione al reddito netto sopra riscontrato) nella quota del 35% a carico della moglie e per il residuo (65%) al marito; trattasi dunque dell'importo da detrarre – insieme alle altre esenzioni, tassativamente stabilite dalla Legge – rispetto all'attivo dei patrimoni da liquidare in funzione dei crediti insoddisfatti, che risultano finora maturati a carico dei due sovraindebitati: nel relativo ambito, però, non rientrano più – a questo punto – né i ratei di prossima scadenza di pregresse “cessioni del quinto”, né i prelievi futuri collegati a versamenti periodici sottoposti a pignoramento presso terzi, poiché va tenuto conto che già <<... nel nuovo co.1/bis dell'art.8 Lg.3/2012, si stabilisce che: *"La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'art. 7, co.1°, secondo periodo"*; che in precedenza la giurisprudenza aveva più volte stabilito, con riferimento alla procedura di accordo del debitore, che "nessuna tutela particolare (,,) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendi ..." e che "... tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri" (v. Trib. Firenze 19/5/2017); che l'art. 14 quinquies co.3° Lg.3/2012, stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione *"deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento"*; che, come ritenuto dalla giurisprudenza, "il decreto di omologa deve ritenersi equiparato all'atto di pignoramento, ciò che non consente al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento" (v. Trib. Firenze 3/7/2018); che "...il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio ..."

(v. Trib. Grosseto 11/11/2019); che **procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi — delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (,,) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.** Va altresì rilevato che il S.C. (Cass. 551/2012) ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (v. Trib. Grosseto 11/11/2019); ... tali principi appaiono **applicabili a maggior ragione (come in effetti sono stati applicati in questi anni dalla giurisprudenza maggioritaria) alla procedura di Liquidazione del Patrimonio,** caratterizzata da una ancora **più spiccata concorsualità e conformità alla Legge Fallimentare;** che, pertanto, appare **applicabile a tutte le procedure di Sovraindebitamento l'inopponibilità della cessione del quinto che il nuovo art. 8, co.1/bis prevede esplicitamente solo per il piano del consumatore ...>>** (così, fra i più recenti, Trib. Genova 24/9/2021, v. su "Sito Il Caso.it, secondo l'orientamento sempre condiviso da questo Tribunale);

H) CHE va preso atto che il titolare della funzione di organo dell'OCC sia solitamente da considerare come la persona più idonea al compito di Liquidatore, ove si richiede la preventiva conoscenza della posizione soggettiva dell'interessato, circa il ricorso in esame .

P. Q. M.

1) Dichiaro aperto il procedimento di cui al ricorso n.8265/2021 VOL. (Sovr.), previo accertamento che il programma di Liquidazione dei Beni dei Sovraindebitati richiedenti – della durata di un quadriennio, in mancanza di prospettazioni alternative da parte di

– ai sensi dell'art. 14/ter Lg. 3/2012 prevede :

***a)** il pagamento integrale delle spese in prededuzione ;

***b)** il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione della Liquidazione ed in esecuzione del relativo piano di riparto del ricavato ;

*c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da eventuali cause di prelazione di natura “reale”;

*d) il pagamento – per quanto consentito nella presente sede – dei crediti fiscali e previdenziali, nonché degli altri eventuali creditori privilegiati ;

*e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti di rango preferenziale .

2) Dichiaro sospesi gli interessi, ai sensi dell’art.14/ter co.ult., Lg. 3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi gli eventuali crediti assistiti da privilegio, pegno od ipoteca, nonché restando confermate le disposizioni previste dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2° e 3° c.civ;

3) Dispone che – fino al momento in cui diventi definitivo il provvedimento di chiusura della Liquidazione, ai sensi dell’art.,14/novies co.ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; inoltre, NON possono essere acquistati diritti di prelazione – sul patrimonio oggetto di liquidazione – da parte dei creditori aventi titolo oppure causa giuridica anteriore .

4) Dichiaro che i creditori aventi titolo o causa posteriore all’attuazione degli incumbenti di pubblicità disposti con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art.14/duodecies co.1°, Lg. 3/2012; Dispone altresì la sospensione degli effetti soddisfattivi per quei creditori che li ottengano a seguito sia di eventuali esecuzioni pendenti – anche in forza di pignoramento presso terzi – e sia dal periodico realizzo delle cessioni di credito in corso, altrimenti opponibili nella

presente sede per loro anteriorità: per l'effetto, dichiara che le disposizioni contenute in questo capo n.4) cesseranno di essere operative dal momento in cui divenga irrevocabile il provvedimento di chiusura della presente Liquidazione del Sovraindebitato .

5) Dichiara che, ai sensi dell'art.14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione i seguenti beni e diritti :

*a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari, pensioni e quant'altro i debitori guadagnano come loro emolumenti: ciò nei limiti della somma annua di Eu*26.850* (nell'arco di 12 mesi, per una media mensile di Eu*2.237* circa), nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – secondo cadenza mensile – ogni eventuale eccedenza di volta riscontrabile rispetto all'importo suddetto, unitamente a qualsiasi ulteriore bene che pervenga nei rispettivi patrimoni dei suddetti sovraindebitati, entro il prossimo quadriennio;

*b) i beni impignorabili secondo legge;

*c) quelli non ricompresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente non idonei ad un utile realizzo ;

6) Dichiara che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiara che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.2° lett. e) Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, per quanto di volta in volta applicabile .

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e secondo le ulteriori categorie di registrazione, a cura del designato Liquidatore, per l'ipotesi della presenza delle relative componenti del patrimonio (beni immobili, mobili registrati, partecipazioni in società, ecc.), qualora risultino destinati ad utile realizzo nella presente Procedura .

10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n.8265/2021 VOL. (Sovr.) – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

11) **Nomina all'ufficio di Liquidatore il dott. Umberto FENATI (dell'OCC costituito presso l'ODCEC di Bologna)**, disponendo che la medesima proceda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012, autorizzandola altresì ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate – con ogni eventuale integrazione dei suoi poteri, da parte del G.D. – a soddisfare i creditori previo riparto secondo legge ;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore costituito per i ricorrenti, nonché al Liquidatore sopra nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 24 dicembre 2021 .

Il Presidente - G.D.
dott. Fabio Florini